

**QUANDO LA LEGGE E' ALLEATA DEL SOGGETTIVISMO ETICO**

di Gabriella Gambino

1. Nell'ambito di un corso che tenne all'Università di Friburgo nel 1940 su "Nietzsche: il nichilismo europeo", Martin Heidegger dedicò svariate lezioni a spiegare donde "scaturisse quel dominio del soggettivo che guida tutta l'umanità e la comprensione del mondo dell'età moderna"<sup>1</sup>, e che ancora oggi pervade la post-modernità. A partire da Cartesio, spiegava Heidegger, tutto ciò che è, incluso l'uomo, divenne "soggetto", ossia *sub-iectum*, "ciò che soggiace e sta a fondamento, ciò che da sé sta già dinanzi" alla realtà. La domanda metafisica su "che cosa è l'ente?" si trasformò da allora nella domanda *sul metodo* per individuare un fondamento assoluto della verità, e il "cogito, ergo sum" divenne fondamento incrollabile di ogni certezza<sup>2</sup>.

La liberazione cartesiana dalla verità rivelata del cristianesimo impose la necessità di rideterminare le fondamenta della libertà, che il soggetto individuò in se stesso e nella propria capacità di darsi la propria legge. Fu Immanuel Kant a spiegare alla modernità il significato dell'agire autonomo del soggetto: agire liberamente significa agire secondo una legge che io detto a me stesso, non in base a termini prescritti dalla natura o dalle convenzioni sociali, ma in base al fine che mi ripropongo. Nel soggettivismo etico, la moralità dell'azione viene a dipendere dall'intenzione, dal movente dell'individuo e il soggetto è quel che lui stesso sceglie di essere, senza vincoli di alcun genere, avendo come unica guida la ragione umana<sup>3</sup>: la morale non si può fondare né sui fatti né sui valori oggettivi e trascendenti, ma solo sulla scelta "autonoma" e razionale - intesa in senso forte - del soggetto<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> M. Heidegger, *Der europäische Nihilismus*, 1961 (trad. it. *Il nichilismo Europeo*, Adelphi, Milano, 2010), p. 167.

<sup>2</sup> La concezione soggettivistica si manifesta dapprima nel pragmatismo, tra il XIX e il XX secolo negli Stati Uniti - oggi neo-pragmatismo - come indirizzo filosofico che pone l'attività pratica, capace di agire direttamente sulla realtà, al di sopra delle verità speculative e la stessa validità della verità è sottoposta alla sua verifica pratica. Alla concezione classica di verità teoretica essa sostituisce il concetto di pratica utilità, divenendo una forma di antiessenzialismo, che pone le basi per un'epistemologia del relativismo (non esiste la verità, ma tante verità quanti sono i contesti culturali). Nella prima metà del Novecento, il soggettivismo trova nuove modalità di espressione nel positivismo logico (o neopositivismo), centrato sull'idea che la filosofia debba aspirare al medesimo rigore di una scienza, mediante il ricorso all'esperienza e ai criteri propri dell'analisi del linguaggio. Secondo tale approccio, una proposizione ha significato solo nella misura in cui è verificabile, e tali sono solo le proposizioni empiriche e le verità analitiche.

<sup>3</sup> L'essere umano non è più così unità ontologica, ma *egologica*: non sa più appellarsi alle leggi della natura o di Dio, ma alla sua propria ragione che diviene legislatrice del mondo. Così U. Galimberti, *Psiche e techné. L'uomo nell'età della tecnica*, Milano, Feltrinelli, 2011, p. 365.

<sup>4</sup> U. Scarpelli, *Bioetica laica*, Baldini e Castoldi, 1998.

E' così che ancor oggi la dottrina del soggettivismo etico<sup>5</sup> parte dall'assunto che l'uomo, in quanto soggetto libero, sia soggetto soltanto agli obblighi che si assume volontariamente. E' solo l'atto consensuale a vincolare l'individuo. Ne deriva non solo che è lecito tutto ciò che è liberamente voluto e accettato, ma che ciò deve essere *reso possibile* dalla complicità del diritto.

2. Che il diritto e, in particolare, la legge siano deformati dalla pervasività di una concezione *atomistica* dell'individuo è un fatto evidente: da una lettura anche superficiale delle leggi e delle sentenze più recenti soprattutto in ambito bioetico e biogiuridico (si pensi alle nuove leggi sul diritto di famiglia, la vita riproduttiva, le decisioni di fine vita, la definizione della propria sessualità) emerge un'idea particolare di uomo: non più un soggetto astratto, secondo la classica formula giusnaturalistica che identificava l'uomo moderno con un micro-cosmo autoreferenziale di diritti e interessi inviolabili; bensì un soggetto *concreto*, un concentrato di volontà e libertà assoluta, di autodeterminazione e autonomia, di preferenze e desideri autoreferenziali che devono potersi esprimere ed essere garantiti nella sfera pubblica, così come in quella privata. Un soggetto libero e autodeterminante che esige un riconoscimento pubblico immediato di ogni sfera della sua esistenza: dalla definizione della propria sessualità, al modo di fare famiglia, alla decisione di avere o non avere figli, alla scelta di come debbano essere questi figli e come debbano essere concepiti e venire al mondo, fino a cosa "fare" del proprio corpo, e alla decisione di quando e come porre termine alla propria vita.

Si sta infatti realizzando negli ordinamenti giuridici dei paesi occidentali un singolare parallelismo tra la "concezione scienziata che tende ad annullare *limiti oggettivi* all'agire umano e la nuova concezione di libertà, a sua volta concepita come abolizione del *limite normativo*,"<sup>6</sup> con evidenti ripercussioni sul piano morale, sociale ed esistenziale. Il progresso scientifico consente da un lato di esercitare con sempre maggiore estensione la propria libertà di scelta e, dall'altro, di realizzare quel principio/diritto di autodeterminazione al quale ormai viene sempre più facilmente ridotta la dimensione essenziale e *costitutiva* dell'essere umano<sup>7</sup>, mera espressione della sua *voluntas*, senza che nelle sedi istituzionali e giurisdizionali nessuno riesca più a metterne in discussione né la logica né quella *dimensione fondante che esso pare conferire perfino alla dignità umana*, sebbene di esso non si trovi alcuna *esplicita* menzione in alcun testo normativo di matrice costituzionale. Il principio di autodeterminazione come espressione somma del soggetto di diritto e della sua libertà giuridica è da molti considerato il nodo centrale della bioetica contemporanea e il

---

<sup>5</sup> Espressioni filosofiche del soggettivismo morale sono il neoilluminismo, il liberalismo etico, l'esistenzialismo nichilista, lo scientismo neopositivista, l'emotivismo, il decisionismo.

<sup>6</sup> L. Violini, *I diritti fondamentali e il loro futuro: il banco di prova del biodiritto*, in A. Pin (a cura di), *I nuovi diritti dell'uomo. Le sfide della società plurale*, Venezia, Marcianum Press, 2012, pp. 121-142.

<sup>7</sup> Così S. Rodotà, *Il diritto di avere diritti*, Roma Laterza 2012, p. 260.

fondamento di *nuovi diritti* che ogni giorno prendono forma nell'ambito di situazioni che oscillano in maniera altalenante tra desiderio e rifiuto della vita umana: dal diritto all'aborto, al diritto a porre fine alla propria esistenza, al diritto di non nascere, fino al diritto al figlio, a nascere solo se sani, ad essere lasciati soli nelle decisioni<sup>8</sup>. Quasi che il rivestimento legislativo dei desideri potesse misticamente assicurarne il compimento<sup>9</sup>. Diritti che sono espressione autoreferenziale di un soggetto che si auto-definisce, si riproduce, si scopre malato e vive con l'idea di "dover" morire al di fuori di ogni relazionalità umana<sup>10</sup>. E ciò vale ancor più per la donna, colei che più di ogni altro, e nonostante ogni intervento tecnologico, resta pur sempre al centro delle relazioni umane più significative: dalla nascita dei propri figli, fino alla morte delle persone più care.

3. L'immagine dell'uomo che emerge da gran parte del quadro normativo vigente e da quello *de iure condendo* è, infatti, quella di un soggetto guidato esclusivamente dai propri desideri e dalle preferenze contingenti. Difficilmente si riescono ad identificare autentici valori. Il soggettivismo moderno, infatti, come è stato ben mostrato dalla riflessione filosofica contemporanea, nasce non solo da una radicale svalutazione dei valori, ma ancor più da uno sradicamento del *bisogno consapevole del valore*, mediante una diffusa educazione alla crescente ignoranza dei valori fino a quel momento validi, mediante un'estinzione della tradizione e della storia<sup>11</sup>. Ne deriva che nella modernità il soggetto debba riuscire a trovare in sé i criteri per una adeguata interpretazione della realtà. E se il soggettivismo etico individua nell'autodeterminazione e nel principio utilitaristico del desiderabile/non desiderabile i criteri del bene e del male, il diritto contemporaneo trova nella propria razionalità funzionale e contingente i criteri del giusto e dell'ingiusto. Il sistema giuridico assume così le forme di una macchina normativa che si presume essere espressione del consenso e della volontà generale - somma delle volontà particolari, ma solo di quelle politicamente più forti - che si riconosce solo in quanto positivizzato nelle leggi, che a loro volta devono essere contingenti, ossia prive di presupposti valoriali vincolanti, e mutabili. Un diritto, dunque, sempre trasformabile, che ha in sé i presupposti della sua stessa negazione<sup>12</sup>. Si spiegano così quelle decisioni normative che repentinamente, senza argomenti giuridici razionali e coerenti, riescono ad introdurre nuove definizioni di matrimonio, di paternità e maternità, di vita degna di essere vissuta, o nuovi diritti a

---

<sup>8</sup> H. T. Engelhardt, *Manuale di Bioetica*, Milano, Il Saggiatore, 1999, pp. 304, ss.

<sup>9</sup> L. Antonini, *Introduzione*, in L. Antonini (a cura di), *Il traffico dei diritti insaziabili*, Rubbettino, 2007, p. 5.

<sup>10</sup> L'antica pedagogia che un tempo conduceva l'uomo a "saper morire" sembra essere stata oggi sostituita dalla consapevolezza del "dover morire", un dovere associato alla medicalizzazione tecnica della morte, sempre più sfumata nella più rassicurante categoria del patologico, che l'individuo si riserva ancora di gestire con la propria libertà e volontà attraverso il principio di autodeterminazione. R. Gentile, *Dall'homo patiens all'homo rebellis: analisi della nuova percezione di salute e malattia in epoca contemporanea*, in "Medicina e Morale", 2012/6, pp. 937-972.

<sup>11</sup> M. Heidegger, *Der europäische Nihilismus*, 1961 (trad. it. *Il nichilismo Europeo*, Adelphi, Milano, 2010), p. 32.

<sup>12</sup> F. D'Agostino, *Il diritto tra tradizione e contingenza*, in Idem, *Diritto e religione*, Aracne, 2013, pp. 89, ss.

non nascere, ad essere abortiti, a negare i presupposti della propria esistenza rivendicandone un risarcimento.

Non stupisce che, in anni recenti, autorevole dottrina abbia definito il soggettivismo come "uno dei *torti* del diritto moderno", dove per soggettivismo si intende quell'atomismo soggettivistico capace di esasperare la dimensione soggettiva "fino a ridurre e sacrificare la multiforme complessità dell'ordine giuridico"<sup>13</sup>.

A partire dalla modernità, infatti, anche l'evoluzione del sistema giuridico è descritta nei termini di un progressivo venir meno della capacità del diritto di essere *ordinamento* per configurarsi come *potestas* dell'individuo. Il primato passa così dalla capacità di riconoscere un *ordine della ragione* alla identificazione del diritto con ciò che il soggetto è in grado di trasformare in legge<sup>14</sup>.

4. Ad un'attenta analisi del fenomeno giuridico più recente, ci sono almeno quattro ambiti particolari in cui il soggettivismo etico riesce ad esprimersi e a trovare un alleato nelle leggi vigenti. Ambiti che appaiono strettamente inter-connessi a partire da un insidioso principio di ragionevolezza che li rende uno l'inevitabile conseguenza dell'altro: I. La sfera dell'autopercezione soggettiva come criterio di definizione di sé nelle nuove categorie di "*gender*" in relazione alla sessualità umana; II. la famiglia; III. la *privacy*; IV. il diritto all'autodeterminazione.

I. La trasformazione dell'ordine della bipolarità sessuale nelle categorie multi-*gender* è stata ormai in parte recepita anche in Italia da una legislazione che, da un lato vuole essere antidiscriminatoria verso le donne ed altri soggetti deboli, dall'altro si fa complice di un'ideologia decisa a rinnegare la verità sulla sessualità umana e la differenza sessuale. Ciò non solo ha annullato ogni differenza tra uomo e donna, con ricadute che mettono in grande difficoltà le donne sul piano sociale e lavorativo, ma per come vengono scritte le leggi, sta creando disorientamento sul piano culturale ed educativo. Non solo: poiché come spiega MacIntyre, "secondo la visione dell'individualismo io sono quel che scelgo io stesso di essere",<sup>15</sup> la mancanza assoluta di punti di riferimento nel costruire la propria identità sessuata sta creando nuove fragilità all'interno della nostra società. I casi più recenti di individui suicidatisi dopo l'intervento di trasformazione del sesso denunciano l'illusione di potersi costruire un'identità sulla base della mera autopercezione soggettiva sia pure con intorno una società che incoraggia, sostiene e applaude l'idea di padronanza

---

<sup>13</sup> Così Paolo Grossi, *Un recupero per il diritto: oltre il soggettivismo moderno*, in L. Antonini (A cura di), *Il traffico dei diritti insaziabili*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2007, pp. 21-39.

<sup>14</sup> L. Antonini, *Introduzione*, in op. cit., p. 5.

<sup>15</sup> A. MacIntyre, *Dopo la virtù*, Feltrinelli, Milano, 1988.

assoluta dell'individuo rispetto al corpo<sup>16</sup>. Mere dichiarazioni soggettive sono sufficienti in Paesi come Belgio e Olanda - dove si sono verificati questi episodi - per legittimare il proprio suicidio assistito, perfettamente in sintonia con la fattispecie prevista di "sofferenze psichiche insopportabili": nel pieno esercizio della propria libertà ed autodeterminazione; nella più totale indifferenza etica e giuridica della società, che per timore di violare l'autonomia così tutelata maldestramente dal diritto, lascia che l'individuo manipoli il proprio corpo e la propria vita fino all'autodistruzione. E fino alla soppressione di coloro che sono fragili.

II. Le recenti riforme nel diritto di famiglia che, sulla scia dell'indifferenza normativa per le differenze di genere, devono configurare nuove formazioni sociali, che a ben vedere nulla hanno a che fare con il concetto autentico di famiglia, dove i ruoli non sono più scaturenti dalla unione stabile e definitiva e dalla bipolarità sessuale, bensì sostituiti da funzioni affettive e responsabilità economiche riconosciute, ma fragili. Aggregati sociali nei quali alternativamente si possono far derivare legami familiari da nuove definizioni di matrimonio o, al contrario, dalla mera convivenza di fatto<sup>17</sup>. Un'idea di famiglia ridisegnata e ridefinita secondo i gusti personali, sulla scia di un nichilismo che considera tutto uguale, tutto "culturale" e quindi tutto transitorio e soggetto a cambiamento<sup>18</sup>.

III. La *privacy*, proveniente dal sistema giuridico americano - dove è intimamente unita al concetto di *personal liberty* - e che in Europa viene ormai costantemente richiamata dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e dai supremi giudici dell'ordinamento italiano<sup>19</sup>: un diritto alla *privacy* che - come spiega Mary Ann Glendon - è la "quintessenza del diritto all'autonomia individuale, un diritto all'autodeterminazione in tutte le questioni relative alle relazioni personali,

---

<sup>16</sup> *Morire di libertà (e di indifferenza)*, Il foglio quotidiano, anno XVIII, n. 233, (3 ottobre 2013), p. 3.

<sup>17</sup> Cfr. la recente Legge del 10.12.2012 n° 219, pubblicata in G.U. 17.12.2012, sul riconoscimento dei figli naturali e incestuosi.

<sup>18</sup> E' interessante come Michael Sandel, nel suo libro *Giustizia. Il nostro bene comune* (Feltrinelli, Milano, 2010) spiega la posizione della Presidente della Corte Suprema del Massachusetts, Margaret Marshall, nella sentenza riguardante una causa di matrimonio fra persone dello stesso sesso *Hillary Goodridge vs. Department of Public Health* (2003). La giudice, infatti, utilizzando i criteri dell'individualismo liberale, ne fece una questione di autonomia e libertà di scelta: escludere dall'istituto matrimoniale coniugi dello stesso sesso è incompatibile con il rispetto dell'autonomia delle persone e dell'uguaglianza di fronte alla legge (è il concetto di *privacy* americano). In gioco c'è il diritto dell'individuo a compiere una scelta. Lo stesso criterio venne utilizzato nella famosa sentenza della Corte Suprema americana sul diritto all'aborto *Planned Parenthood vs. Casey* (1992). Ciò considerato, spiega Sandel, se il legislatore si mantenesse davvero neutrale sul valore morale di tutti i rapporti intimi volontari, lo stato non avrebbe motivo per limitare il matrimonio a due soli contraenti: potrebbero essere valide anche le unioni poligamiche consensuali. In effetti, se lo stato volesse davvero conservare la propria neutralità, rispettando qualsiasi scelta degli individui, forse dovrebbe adottare la soluzione di non conferire alcun riconoscimento pubblico ai matrimoni, attuando una disufficializzazione (o degiuridificazione) del matrimonio (cfr. pp. 284-292).

<sup>19</sup> Si pensi alle più recenti interpretazioni della Corte Europea dei diritti dell'uomo con riferimento al "diritto alla vita privata e familiare" (art. 8 CEDU) e alle più recenti sentenze dei supremi organi giurisdizionali in Italia in materia di fecondazione eterologa laddove fanno riferimento al "diritto alla privacy delle decisioni familiari". Cfr. anche R. Dworkin, *Il dominio della vita. Aborto, eutanasia e libertà individuale*, tr.it., Milano, Ed. di Comunità, 1994.

sessuali, affettive"<sup>20</sup>, ma che in realtà non trova argomentazioni solide a proprio sostegno nel nostro ordinamento, costruito su una concezione sistematica e personalista della Costituzione e dei suoi principi. Ciononostante, il diritto alla *privacy* sta scardinando sia la concezione della persona come soggetto-in relazione, sia della famiglia come luogo primario di relazioni e di identità sessuate, di ruoli e di presenze incarnate (si pensi a come il riferimento alla "privatezza delle decisioni familiari" viene oggi utilizzato dai giudici per tentare di abbattere il divieto di fecondazione eterologa introdotto in Italia dalla legge 40/2004 , con il rischio di introdurre anche nel nostro Paese un modello familiare dove la figura genitoriale biologica è strutturalmente assente e il minore può essere programmato senza poter conoscere le propri origini sulla base del mero desiderio degli adulti).

IV. L'autodeterminazione, come criterio di espressione del diritto alla salute, e in particolare della salute riproduttiva delle donne, intimamente connessa alla *privacy*, che dunque trova specifica applicazione con riferimento ai cosiddetti "diritti riproduttivi" delle donne. Nel nostro ordinamento, come nella gran parte degli ordinamenti di civiltà giuridica affine alla nostra - l'isolamento definitivo della facoltà procreativa dall'istituto matrimoniale ha permesso infatti di caratterizzare la procreazione come situazione assolutamente autonoma ed autoreferenziale, soprattutto nei confronti delle donne. Il diritto liberale, infatti, così neutrale nei confronti di pratiche sociali che implicano delle scelte morali, capaci di mettere in gioco valori umani, stili di vita e vite umane, ha ormai ridotto la capacità procreativa a *decisione riproduttiva tecnomorfica autoreferenziale*, capace di trasformare modi, tempi e luoghi della procreazione umana. Al tempo stesso, il raffinarsi delle tecniche di fecondazione assistita ha favorito un nuovo ambito nel quale si esplica il rapporto tra volontà soggettiva e vita. Nei tribunali, infatti, si dà ormai per scontato il legame tra diritto alla fecondazione assistita terapeutica e principio di autodeterminazione, tra diritto al figlio sano e diritto alla salute della donna. Si creano così i presupposti per legittimare il ricorso alla diagnosi pre-impianto, alla selezione degli embrioni malati, per riconoscere il risarcimento del danno per vite non desiderate e la violazione del proprio diritto di non nascere<sup>21</sup>.

5. Ridurre l'autonomia decisionale a fondamento e misura di tutte le cose rende necessariamente *oggetto* tutto ciò che sottostà a tale potere: l'individuo stesso, la vita, l'integrità fisica, la salute, e il soggetto può legittimamente desiderare la morte, pretendere figli solo sani selezionandoli e scegliendoli, chiedere interventi non propriamente terapeutici. Ma l'effetto più paradossale di un tal modo di procedere nel diritto è che si pongono le basi giuridiche affinché la

---

<sup>20</sup> M.A.Glendon, *La visione dignitaria dei diritti sotto assalto*, in L. Antonini (a cura di), op. cit., pp. 59-94.

<sup>21</sup> Cfr. S. Rodotà, *Il diritto di avere diritti*, Laterza, Bari, 2012.

società lasci solo il soggetto debole, lasci sole le donne innanzi alle alternative di un mercato del quale diventano facile preda.

Ciò è vero più che mai in relazione a tutte quelle leggi che negli ultimi cinquant'anni sono intervenute non solo a regolamentare pratiche sociali fortemente disumanizzanti e disaggreganti per la coesistenza (come l'aborto e l'eutanasia), ma a legittimare sul piano etico e sociale pratiche che consegnano la vita delle donne e dei loro figli nelle mani del mercato, in ogni fase e in ogni situazione importante della vita, con la medicalizzazione del corpo, sano o malato, gestito e controllato nelle sue espressioni più naturali (con la contraccezione, la diagnosi prenatale, la sterilizzazione edonistica), e l'annullamento di luoghi e spazi per elaborare dimensioni umane di fragilità (si pensi alla totale assenza di spazi che la tecnologia toglie alla donna per elaborare il senso della sofferenza dovuta alla scoperta della propria sterilità, o alla indifferenza pubblica che circonda le donne che si accostano alla drammatica scelta dell'aborto<sup>22</sup>).

6. Quali considerazioni fare, dunque, sullo stretto rapporto tra legge e soggettivismo? Anzitutto che abbiamo a che fare con un soggettivismo nichilista<sup>23</sup> e relativista<sup>24</sup>, che esige come alleato un diritto liberale positivistico e neutrale. Il soggettivismo libertario, che considera i valori espressione di mere scelte soggettive, non ammette che essi possano far parte dell'ordinamento<sup>25</sup>. Per diventare diritto, infatti, i valori dovrebbero essere trasformati in principi, ossia in elementi oggettivi, ineludibili quando messi in gioco. Mentre per garantire qualsiasi scopo individuale, principi e diritti debbono apparire neutrali, ossia esprimersi con neutralità rispetto a qualsiasi possibile scelta.

In tal senso, ha ragione Michael Sandel quando nella sua critica a Kant e Rawls, fa notare che soggettivismo e neutralità dello Stato vanno di pari passo: "proprio perché siamo soggetti liberi e indipendenti abbiamo bisogno di situarci in una cornice di diritti che sia neutrale rispetto agli obiettivi, che rifiuti di prendere posizione nelle controversie sull'etica [...] che lasci ai cittadini la

---

<sup>22</sup> Cfr. *Il Cambiamento demografico. Rapporto-proposta sul futuro dell'Italia*, Bari, Laterza, 2011 (a cura della CEI-Comitato per il Progetto Culturale), pp. 101-115.

<sup>23</sup> Paradossale che nella cultura soggettivista e liberalista si insista per eliminare la clausola dell'obiezione di coscienza, espressione suprema della soggettività e di quella relazione intima e privilegiata dell'uomo con se stesso, che dei diritti inviolabili costituisce la base spirituale-culturale e il fondamento di valore etico-giuridico, in quanto tale meritevole di protezione costituzionale. Cfr. Corte Cost., sent. n. 467/1991.

<sup>24</sup> Il relativismo teorico e pratico è la "faccia tollerante dell'individualismo nichilista e materialista che ne costituisce il sostrato". L. Violini, *Valori giuridici non negoziabili del diritto pubblico*, in "Iustitia", 1/13, pp. 7-22.

<sup>25</sup> L'idea sostenuta, ad esempio, da Zagrebelsky è che "I principi e i valori devono essere tenuti sotto controllo per evitare che, assolutizzandosi, diventino tiranni". Cfr. G. Zagrebelsky, *Il diritto mite. Leggi, diritto, giustizia*, Einaudi, 1992, p. 171. Ancora: Idem, *Diritto per: valori, principi o regole? (A proposito della dottrina dei principi di Ronald Dworkin)*, in "Quaderni fiorentini", n.XXXI, 2002, pp. 872-874.

libertà di scegliere da sé i propri valori". In tal senso, il pensiero liberale moderno è costruito sull'idea che la giustizia debba rimanere neutrale rispetto alla definizione della *vita buona*.

E' l'idea per cui è possibile identificare criteri di giustizia in modo antecedente e indipendente rispetto a ciò che per noi è bene, per cui il giusto è neutrale, ha priorità sul bene e i diritti servono solo a tutelare scopi individuali<sup>26</sup>: tutto ciò dipende da una sistematica elisione della dimensione dell'appartenenza a una co-esistenza umana e ad un ordine della realtà, che il legislatore prudente aveva identificato in principi e valori, oggi continuamente elusi da un *diritto libero* che si sta rivelando fattore di disgregazione e di incertezza giuridica e sociale. Esso non vuole tenere conto del valore del vincolo sociale<sup>27</sup>, né della natura dell'uomo quale essere-in relazione. Ma è un'illusione della modernità convincersi che l'essere umano sia autarchico e solo; la verità è che, come proveniamo da una relazione e veniamo al mondo attraverso l'altro, così non possiamo che vivere e andare verso l'altro per realizzare la nostra esistenza. L'individuo autarchico ed autosufficiente rinuncia in realtà a se stesso e alla sua libertà: non potendo aprirsi all'altro, diviene prigioniero di sé e degli angusti confini della sua anima. Allo stesso modo, il pragmatismo che porta la giustizia a continui compromessi apparentemente equilibrati e realisti tra interessi particolari, si trasforma in male comune ogni volta comporti accordi lesivi della "verità delle cose" - che già Aristotele ci mostrava- e della verità sull'uomo.

Noi donne lo sappiamo bene: ci sono beni negoziabili e beni non negoziabili<sup>28</sup>, dimensioni della nostra identità e della nostra vita di relazione che non sono merce scambiabile, né prodotti commerciabili. Il valore della vita umana sin dal suo inizio, la tutela della famiglia fondata sul matrimonio tra uomo e donna, luogo naturale e universale di strutturazione delle identità, l'educazione dei figli sono valori umani e giuridici non negoziabili che, insieme all'essere umano, ci sono stati affidati<sup>29</sup>. Per proteggerli, dobbiamo imparare a ritrovare il senso della fragilità umana, il senso della sofferenza per i nostri desideri non realizzati, dobbiamo saper mostrare ai nostri figli valori chiari, dimensioni identitarie forti. Dobbiamo saper spiegare che oltre al giusto esiste anche il bene, e che il vero "bene per me" è il bene in sé, quella "verità delle cose" che non dobbiamo mai smettere di cercare.

---

<sup>26</sup> M. Sandel, *Giustizia. Il nostro bene comune*, Feltrinelli, Milano, 2010, pp. 242, ss.

<sup>27</sup> M. Sandel, *Il liberalismo e limiti della giustizia*, Feltrinelli, 1994.

<sup>28</sup> Congregazione per la Dottrina della Fede, "Nota dottrinale circa alcune questioni riguardanti l'impegno e il comportamento dei cattolici nella vita politica", 2002. Più di recente, Benedetto XVI, Discorso del 22 settembre 2012 al Comitato Esecutivo dell'Internazionale Democratico-cristiana, a Castel Gandolfo.

<sup>29</sup> *Mulieris Dignitatem*, 30.